

LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13
DEL 16/07/2020 “APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU PER L’ANNO
2020”, QUI ALLEGATA, RIPORTA LE ALIQUOTE
IMU CONFERMATE DALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL
21/12/2023 - ALIQUOTE IMU PER L’ANNO
2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 9,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 3) aliquota 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1 per mille per immobili non produttivi ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati, classificati in categoria D
- 3) aliquota 1 per mille per gli altri fabbricati comprese le aree fabbricabili, escluse le abitazioni principali non di lusso;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al

comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto di dover procedere, in considerazione delle motivazioni su espresse, alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini appresso indicati:

- 1) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 3) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 4) aliquota 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Visti:

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

VISTA l'integrale trascrizione della discussione, degli interventi e delle dichiarazioni del presente punto dell'ordine del giorno, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale di esso, ed alla quale si rinvia;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Rigucci), astenuti n. 3 (Bonvini, Greco, Landi)

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 3) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

4) aliquota 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

B) che il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

C) di dare mandato al Funzionario responsabile dell'imposta municipale propria affinché provveda alla pubblicazione della presente Deliberazione o estratto di essa all' Albo Pretorio ed all'avviso ai sensi del art. 13 comma 13bis D.L. 201/2011 e s.m.i -all'invio per via telematica della medesima deliberazione, o estratto della stessa al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Greco, Rigucci) , astenuti n. 2 (Bonvini, Landi) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Il Presidente
F.to GERARDO MANFREDI

Il Vice Segretario
F.to Dott.ssa Simona Banderali

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 28 luglio 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì **28 luglio 2020**

Il Vice Segretario
F.to Dott.ssa Simona Banderali

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ~~E' divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N.267~~
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì 12 agosto 2020

Il Vice Segretario
F.to Dott.ssa Simona Banderali